

# Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

## Modifica del 23 giugno 2004

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>1</sup> sulle epizoozie è modificata come segue:

*Sostituzione di espressioni:*

*Negli articoli 101 capoverso 2 lettere b e c, 105 capoverso 1 e 117 capoverso 4 il termine «rifiuti di origine animale ad alto rischio» viene sostituito da «sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA».*

*Negli articoli 109 capoverso 2, 123 capoverso 3, 147 capoverso 1 lettera f, 260 capoverso 1 lettera c, 281 capoverso 1 lettera a, 282 capoverso 1 lettera c e 289 capoverso 2 lettera b il termine «rifiuti di origine animale ad alto rischio», viene sostituito da «sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA».*

*Negli articoli 155 capoverso 1 lettere c e d, 163 capoverso 1 lettera b, 194 capoverso 1 lettera d e 211 capoverso 1 lettera c il termine «rifiuti di origine animale» viene sostituito da «sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA».*

*Art. 6 lett. e ed m*

I termini qui appresso sono definiti come segue:

- e. *OESPA*: Ordinanza del 23 giugno 2004<sup>2</sup> concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale;
- m. *eliminare*: eliminare un animale dall'effettivo uccidendolo ed eliminandolo in quanto sottoprodotto di origine animale, oppure macellandolo e riutilizzandolo;

<sup>1</sup> RS 916.401

<sup>2</sup> RS 916.441.22; RU 2004 3099

*Titolo prima dell'art. 7*

**Titolo secondo:**

**Movimento di animali, di materie animali, di seme e di embrioni**

**Capitolo 1: Animali**

**Sezione 1:**

**Registrazione, identificazione e traffico di animali ad unghia fessa**

*Art. 9*

*Abrogato*

*Art. 10 cpv. 6*

<sup>6</sup> I contrassegni di animali ad unghia fessa morti o uccisi possono essere rimossi soltanto nell'impianto di eliminazione.

*Art. 11*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 16*

**Sezione 2: Identificazione e registrazione di altri animali**

*Art. 16* Identificazione dei cani

<sup>1</sup> Al più tardi tre mesi dopo la nascita, i cani devono essere contrassegnati mediante *microchip*.

<sup>2</sup> Il *microchip* deve corrispondere alle norme ISO 11784 e 11785 e contenere un codice per il Paese di provenienza e il fabbricante. Restano inoltre riservate le disposizioni dell'ordinanza del 14 giugno 2002<sup>3</sup> sugli impianti di telecomunicazione concernenti l'offerta e la messa in commercio di impianti di telecomunicazione.

<sup>3</sup> Con l'identificazione vengono rilevati i seguenti dati concernenti il cane:

- a. nome;
- b. sesso;
- c. data di nascita;
- d. razza;
- e. colore del manto;

<sup>3</sup> RS 784.101.2

- f. nome e indirizzo del detentore dell'animale al momento della sua nascita, e del detentore dell'animale al momento dell'identificazione;
- g. nome del veterinario che effettua l'identificazione;
- h. data dell'identificazione.

<sup>4</sup> L'identificazione può essere effettuata esclusivamente da veterinari. Questi ultimi devono disporre di un dispositivo di lettura.

<sup>5</sup> Entro dieci giorni, i veterinari devono notificare i dati rilevati con l'identificazione all'ufficio designato dal Cantone di domicilio del detentore dell'animale.

#### *Art. 17*            Registrazione dei cani

<sup>1</sup> I Cantoni stessi possono registrare in una banca dati i dati raccolti con l'identificazione oppure affidare tale incarico ad un ente. Essi possono rilevare o far rilevare da terzi anche altri dati, in particolare essi possono richiedere che i cambiamenti di nome e di indirizzo del detentore dell'animale vengano notificati al gestore della banca dati.

<sup>2</sup> Il numero del *microchip* deve essere registrato in forma numerica.

<sup>3</sup> Cantoni e Comuni consentono in ogni momento al veterinario cantonale la consultazione del registro dei cani tenuto in relazione alla tassa sui cani.

<sup>4</sup> I gestori delle banche dati sono tenuti a consentire la consultazione dei dati a tutti i veterinari cantonali. I dati dei cani che hanno lasciato il Cantone non possono essere cancellati.

#### *Art. 18*            Tessera canina

<sup>1</sup> L'ufficio designato dal Cantone consegna al detentore dell'animale una tessera canina in cui sono notati il numero del *microchip* o del tatuaggio, la banca dati nella quale il cane è registrato, come pure i dati di cui all'articolo 16 capoverso 3 lettere a-e.

<sup>2</sup> Chi detiene un cane è obbligato a presentare la tessera canina e segnatamente a fornire informazioni concernenti la provenienza del cane agli organi della polizia epizootica e ad ulteriori autorità stabilite dal Cantone.

#### *Art. 19*            Identificazione dei pappagalli

Chi commercia pappagalli (*Psittaciformes*) deve contrassegnarli individualmente in modo permanente. Il contrassegno deve essere iscritto nel controllo degli effettivi.

*Titolo prima dell'art. 20***Sezione 3: Controllo degli effettivi di volatili, pappagalli e colonie di api***Art. 20*

<sup>1</sup> Deve tenere un controllo degli effettivi:

- a. chi commercia volatili e pappagalli (*Psittaciformes*);
- b. chi detiene, vende, compera o trasferisce colonie di api.

<sup>2</sup> Gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi devono essere iscritti nel controllo degli effettivi.

*Titolo prima dell'art. 40***Sezione 2:  
Sottoprodotti di origine animale e sottoprodotti provenienti  
dalla trasformazione del latte***Art. 40 rubrica e cpv. 1*

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

<sup>1</sup> I sottoprodotti di origine animale devono essere eliminati conformemente alle prescrizioni dell'OESPA, nella misura in cui la presente ordinanza non prescriba trattamenti particolari.

*Art. 129 cpv. 3 lett. b*

<sup>3</sup> L'analisi comprende:

- b. per gli ovini e i caprini: *Brucella melitensis*, *Coxiella burnetii* nonché *Chlamydomphila*;

*Art. 130 cpv. 3 lett. b e d*

<sup>3</sup> L'Ufficio federale stabilisce, previa consultazione dei Cantoni:

- b. la necessaria dimensione dei campioni;
- d. i laboratori nei quali sono esaminati i campioni.

*Art. 149 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le vaccinazioni degli animali domestici devono essere attestate dal veterinario nel certificato di vaccinazione. Con riferimento ai cani, il numero del *microchip* o del tatuaggio deve essere registrato nel certificato di vaccinazione. L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche concernenti lo svolgimento delle vaccinazioni.

*Titolo prima dell'art. 175***Sezione 9: Encefalopatie spongiformi trasmissibili****A. Disposizioni comuni***Art. 175* Campo d'applicazione

Fatto salvo l'articolo 181, le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le encefalopatie spongiformi degli animali delle specie bovina, ovina e caprina.

*Art. 176* Diagnosi e prelievo di campioni

<sup>1</sup> Un animale è infetto quando:

- a. l'analisi istologica ha dato un risultato positivo confermato dal laboratorio di riferimento; oppure
- b. la proteina-prione modificata è stata messa in evidenza mediante un procedimento approvato dall'Ufficio federale e il risultato è stato confermato dal laboratorio di riferimento.

<sup>2</sup> I prelievi di campioni su animali macellati sono effettuati e registrati sotto la diretta sorveglianza del controllore delle carni.

<sup>3</sup> I campioni possono essere analizzati unicamente nei laboratori riconosciuti dall'Ufficio federale che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 312 capoverso 2 lettere a e c. I processi d'analisi devono essere approvati dall'Ufficio federale.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale emana direttive tecniche sul prelievo di campioni, sul trattamento della carcassa e sugli esami supplementari.

*Art. 177* Sorveglianza

<sup>1</sup> Dopo aver sentito i Cantoni, l'Ufficio federale stabilisce un programma per la sorveglianza degli effettivi di bovini, ovini e caprini.

<sup>2</sup> Dopo aver sentito i Cantoni, esso stabilisce un piano d'emergenza per il caso in cui l'encefalite spongiforme bovina si manifesti negli ovini o nei caprini.

*Art. 178* Ricerca

L'Ufficio federale sostiene la ricerca sulle correlazioni epidemiologiche nei casi di alterazioni neuropatologiche sospette di encefalopatie spongiformi, negli animali e nell'uomo.

*Titolo prima dell'art. 179***B. Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)***Art. 179* Sorveglianza

Gli animali della specie bovina ai quali sono già spuntati quattro incisivi permanenti devono essere esaminati per accertare la presenza della proteina-prione modificata se:

- a. sono morti;
- b. sono stati uccisi per uno scopo diverso dalla macellazione;
- c. sono stati portati al macello ammalati o in seguito ad un incidente.

*Art. 179a* Caso di sospetto

<sup>1</sup> Esiste sospetto clinico di BSE quando nei bovini di età superiore ai 18 mesi:

- a. la produttività diminuisce progressivamente e si manifestano altri sintomi caratteristici della BSE;
- b. la BSE non può essere esclusa clinicamente.

<sup>2</sup> Esiste sospetto analitico-diagnostico di BSE quando la proteina-prione modificata è stata messa in evidenza mediante un processo approvato dall'Ufficio federale.

*Art. 179b* Provvedimenti in caso di sospetto

<sup>1</sup> In caso di sospetto clinico di BSE, il detentore degli animali deve consultare un veterinario.

<sup>2</sup> Il detentore degli animali non può uccidere o macellare l'animale sospetto.

<sup>3</sup> Se i sintomi della malattia perdurano, il veterinario cantonale ordina:

- a. che l'animale sospetto sia ucciso in modo incruento e la carcassa dell'animale sia immediatamente incenerita oppure conservata in attesa del risultato del laboratorio di riferimento;
- b. che la testa dell'animale sia inviata al laboratorio di riferimento;
- c. che siano registrati tutti gli animali della specie bovina nati nel periodo che va da un anno prima fino a un anno dopo la nascita dell'animale infetto e che durante questo periodo di tempo si sono trovati in un effettivo in cui l'animale infetto è nato ed è stato allevato.

<sup>4</sup> Se, durante il trasporto al macello o nel macello stesso, vengono constatati in un animale sintomi di BSE, ciò deve essere notificato senza indugio al controllo delle carni. L'animale può essere macellato unicamente con il permesso del veterinario cantonale.

<sup>5</sup> Se la proteina-prione modificata viene messa in evidenza mediante analisi di laboratorio, il campione deve essere inviato immediatamente al laboratorio di riferimento per la conferma del risultato.

*Art. 179c* Caso di epizootia

<sup>1</sup> In caso di diagnosi di BSE il veterinario cantonale ordina che:

- a. sia immediatamente incenerita la carcassa dell'animale infetto;
- b. siano esaminati clinicamente tutti gli animali della specie bovina di un effettivo in cui:
  1. si trovava l'animale infetto immediatamente prima dell'uccisione,
  2. l'animale infetto è nato ed è stato allevato;
- c. siano uccisi tutti gli animali della specie bovina nati nel periodo che va da un anno prima fino a un anno dopo la nascita dell'animale infetto e che durante questo periodo di tempo si sono trovati in un effettivo di cui alla lettera b numero 2; per l'uccisione di tori presso stazioni di inseminazione si può attendere fino al termine della fase produttiva;
- d. siano uccisi tutti i discendenti diretti delle vacche infette nati durante i due anni che hanno preceduto la diagnosi;
- e. siano prelevati ed esaminati campioni per accertare la presenza della proteina-prione modificata a tutti gli animali della specie bovina uccisi ai quali sono spuntati quattro incisivi permanenti;
- f. siano puliti i luoghi e gli utensili contaminati.

<sup>2</sup> Il veterinario cantonale attesta al detentore degli animali che le misure previste al capoverso 1 sono state eseguite e gli comunica il risultato degli esami.

*Art. 179d* Rimozione del materiale a rischio specificato e altri provvedimenti concernenti la macellazione e il taglio

<sup>1</sup> Sono considerati materiale a rischio specificato:

- a. nei bovini di età superiore a sei mesi: il cervello nella scatola cranica, gli occhi, il midollo spinale con la dura madre (*dura mater*), le tonsille e gli intestini;
- b. negli animali della specie bovina a cui sono già spuntati quattro incisivi permanenti: la testa intera, fatta eccezione per la lingua, la colonna vertebrale inclusi l'osso sacro e la coda.

<sup>2</sup> Immediatamente dopo la macellazione, il materiale a rischio specificato deve essere eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 1 (art. 13 OESPA). La colonna vertebrale incluso l'osso sacro degli animali della specie bovina a cui sono già spuntati quattro incisivi permanenti può essere separata e in seguito eliminata anche solo al momento del taglio della carne.

<sup>3</sup> Dopo lo stordimento la base del cervello non può essere distrutta.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale può consentire eccezioni ai capoversi 1–3 nella misura in cui le carcasse degli animali o parti di esse provengano da Paesi in cui è provato che la BSE è assente.

<sup>5</sup> Il disossamento meccanico dei bovini per produrre carne separata meccanicamente è vietato.

<sup>6</sup> Il controllo delle carni e gli organi del controllo delle derrate alimentari sorvegliano l'attuazione delle misure nei loro rispettivi settori di competenza.

### *Titolo prima dell'art. 180*

## **C. Scrapie**

### *Art. 180*      Caso di sospetto

<sup>1</sup> Esiste sospetto clinico di scrapie quando negli ovini e nei caprini di età superiore ai dodici mesi si manifestano prurito cronico, disturbi nervosi centrali o altri sintomi patologici caratteristici della scrapie.

<sup>2</sup> Esiste sospetto analitico-diagnostico di scrapie quando la proteina-prione modificata è stata messa in evidenza mediante un processo approvato dall'Ufficio federale.

### *Art. 180a*      Provvedimenti in caso di sospetto

<sup>1</sup> In caso di sospetto clinico di scrapie, il detentore degli animali deve consultare un veterinario.

<sup>2</sup> Il detentore degli animali non può uccidere o macellare l'animale sospetto.

<sup>3</sup> Se vi è sospetto di scrapie, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo.

<sup>4</sup> Se i sintomi della malattia perdurano, il veterinario cantonale ordina:

- a. che l'animale sospetto sia ucciso in modo incruento e la carcassa dell'animale sia immediatamente incenerita;
- b. che la testa dell'animale, comprese le tonsille, sia inviata al laboratorio di riferimento;
- c. che tutti gli animali dell'effettivo vengano registrati.

<sup>5</sup> Se, durante il trasporto al macello o nel macello stesso, vengono constatati in un animale da macello sintomi di scrapie, ciò deve essere notificato senza indugio al controllore delle carni. L'animale può essere macellato unicamente con il permesso del veterinario cantonale.

<sup>6</sup> Se la proteina-prione modificata viene messa in evidenza mediante analisi di laboratorio, il campione deve essere inviato immediatamente al laboratorio di riferimento per la conferma del risultato.

### *Art. 180b*      Caso di epizoozia

<sup>1</sup> In caso di diagnosi di scrapie nell'effettivo in cui è stato tenuto l'animale infetto, o negli effettivi che, d'intesa con l'Ufficio federale, sono stati oggetto di esami epidemiologici e sono risultati infetti, il veterinario cantonale ordina:

- a. il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo e la registrazione di tutti gli animali dell'effettivo;

- b. l'incenerimento immediato delle carcasse di animali infetti;
- c. l'eliminazione di ovuli o di embrioni dell'animale infetto;
- d. l'individuazione e l'uccisione della madre dell'animale infetto;
- e. l'individuazione e l'uccisione di tutti i discendenti diretti di madri infette;
- f. la macellazione di tutti gli altri ovini e caprini dell'effettivo;
- g. il sequestro della carcassa fino a quando non siano disponibili i risultati del test;
- h. l'invio al laboratorio di riferimento della testa comprese le tonsille di tutti gli animali macellati, uccisi o periti.

<sup>2</sup> Il sequestro è revocato due anni dopo la macellazione degli ovini e dei caprini nonché dopo la pulizia e la disinfezione delle stalle.

<sup>3</sup> D'intesa con l'Ufficio federale, il veterinario cantonale può eccezionalmente rinunciare alla macellazione dell'effettivo (cpv. 1 lett. f). In questo caso, per la durata del sequestro l'effettivo deve essere visitato due volte all'anno dal veterinario ufficiale. Il sequestro è revocato se dopo due anni non si è verificato nessun ulteriore caso di scrapie. Se durante il sequestro vengono ceduti animali per la macellazione, le loro teste comprese le tonsille devono essere esaminate dal laboratorio di riferimento.

*Art. 180c* Rimozione del materiale a rischio specificato e altri provvedimenti concernenti la macellazione e il taglio

<sup>1</sup> Sono considerati materiale a rischio specificato:

- a. negli ovini e nei caprini di età superiore a dodici mesi o a cui è spuntato un incisivo permanente: il cervello nella scatola cranica, gli occhi, il midollo spinale con la dura madre (*dura mater*) e le tonsille;
- b. negli ovini e nei caprini di qualsiasi età: milza e ileo (*ileum*).

<sup>2</sup> Immediatamente dopo la macellazione, il materiale a rischio specificato deve essere eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 1 (art. 13 OESPA). Il midollo spinale può essere eliminato anche solo dopo il taglio, se proviene da carcasse indivise la cui colonna vertebrale non aperta, comprendente il midollo spinale, viene eliminata come materiale a rischio specificato.

<sup>3</sup> Dopo lo stordimento la base del cervello non può essere distrutta.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale può consentire eccezioni ai capoversi 1–3 nella misura in cui le carcasse degli animali o parti di esse provengano da Paesi in cui è provato che la BSE è assente.

<sup>5</sup> Il disossamento meccanico di ovini e caprini per produrre carne separata meccanicamente è vietato.

<sup>6</sup> Il controllo delle carni e gli organi del controllo delle derrate alimentari sorvegliano l'attuazione delle misure nei loro rispettivi settori di competenza.

*Titolo prima dell'art. 181***D. Altre encefalopatie spongiformi***Art. 181*

<sup>1</sup> Se sono constatate encefalopatie spongiformi in altre specie animali, occorre informarne immediatamente il veterinario cantonale.

<sup>2</sup> Il veterinario cantonale ordina l'incenerimento di eventuali parti della carcassa dell'animale ancora disponibili.

<sup>3</sup> Egli notifica immediatamente all'Ufficio federale ogni caso di encefalopatia spongiforme in altri animali.

*Art. 182–185**Abrogati**Art. 245a cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> È diagnosticata l'actinobacillosi (APP) quando:

- b. nelle aziende che vendono suinetti per l'allevamento ad altre aziende, l'analisi sierologica ha dato risultato positivo o l'agente patogeno è stato messo in evidenza.

*Art. 245c cpv. 4*

<sup>4</sup> Le aziende che vendono suinetti per l'allevamento ad altre aziende sono sorvegliate mediante un esame riguardo all'APP effettuato una volta all'anno.

*Art. 245g cpv. 1 lett. b e d*

<sup>1</sup> In caso di constatazione di APP, il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto e ordina inoltre che:

- b. nelle aziende di allevamento e di ingrasso a circuito chiuso e nelle stazioni d'inseminazione, vengano attuati provvedimenti per impedire la propagazione dell'agente patogeno;
- d. *abrogata*

*Art. 276 cpv. 4*

<sup>4</sup> Se pesci vivi, uova o seme di pesci vengono trasportati in un'altra azienda, il detentore degli animali deve rilasciare un certificato d'accompagnamento e conservarne copia. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 si applicano per analogia.

*Art. 292 cpv. 2-4*

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può svolgere l'attività di vigilanza secondo programmi concordati con il veterinario cantonale.

<sup>3</sup> Le autorità cantonali competenti possono coadiuvare gli organi di vigilanza dell'Ufficio federale.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale comunica l'esito della vigilanza al veterinario cantonale.

*Art. 297 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale adempie i seguenti compiti:

- b. designa i laboratori nazionali di riferimento per la sorveglianza della diagnostica delle epizootie e della resistenza agli antibiotici, e riconosce i laboratori che effettuano analisi nel quadro della lotta contro le epizootie e della sorveglianza del grado di resistenza;

*Art. 311* Affossatori

Gli affossatori si occupano dei centri di raccolta per sottoprodotti di origine animale. Provvedono affinché tali sottoprodotti siano adeguatamente raccolti, depositati, trasportati e se del caso sotterrati.

*Art. 312 cpv. 4bis*

<sup>4bis</sup> L'Ufficio federale può richiedere informazioni in merito a risultati di analisi inaspettatamente frequenti concernenti un nuovo tipo di epizootie, non soggette all'obbligo di notifica, nonché in merito al grado di resistenza.

*Art. 315f* Disposizione transitoria della modifica del 23 giugno 2004

<sup>1</sup> I cani nati prima del 1° gennaio 2006 possono essere ancora contrassegnati e registrati conformemente alle prescrizioni cantonali fino al 31 dicembre 2006. Essi devono essere provvisti almeno di una placchetta di controllo ufficiale o essere altrimenti contrassegnati in modo inequivocabile.

<sup>2</sup> I cani nati prima del 1° gennaio 2006 e contrassegnati con un tatuaggio chiaramente leggibile o mediante un *microchip* che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 16 capoverso 2, non devono essere nuovamente contrassegnati a condizione che entro il 31 dicembre 2006, il numero del *microchip* o del tatuaggio e i dati ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3 vengano notificati da un veterinario all'ufficio designato dal Cantone di domicilio del detentore dell'animale.

<sup>3</sup> I *microchip* che non soddisfano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 possono essere utilizzati ancora fino al 31 dicembre 2006.

## II

*Modifica del diritto vigente*

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

**1. Ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari<sup>4</sup>**

*Art. 122 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> La carne ottenuta mediante il disossamento meccanico di animali delle specie bovina, ovina o caprina (carne separata meccanicamente) non può essere utilizzata per la fabbricazione di derrate alimentari né consegnata come tale al consumatore.

<sup>3</sup> L'impiego di materiale a rischio specificato secondo gli articoli 179d capoverso 1 e 180c capoverso 1 dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>5</sup> sulle epizoozie per fabbricare gelatina commestibile, sevo o prodotti a base di sevo o per produrre aminoacidi e peptidi è vietato.

**2. Ordinanza del 1° marzo 1995<sup>6</sup> su l'importazione, il transito e l'esportazione di derrate alimentari e oggetti d'uso**

*Art. 8a cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> Gli invii d'importazione di derrate alimentari che contengono una parte di carne di animali della specie bovina, ovina e caprina fino al 20 per cento in massa devono essere accompagnati da un certificato di sanità e salubrità di un'autorità o di un'organizzazione accreditata. Il certificato deve contenere:

- e. la conferma che la carne aggiunta alla derrata alimentare non contiene materiale a rischio specificato ai sensi degli articoli 179d capoverso 1 e 180c capoverso 1 dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>7</sup> sulle epizoozie.

## III

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.

<sup>2</sup> Gli articoli 9, 11 e 16–20 come pure il titolo prima degli articoli 7, 16 e 20 entrano in vigore il 1° gennaio 2006.

23 giugno 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>4</sup> RS 817.02

<sup>5</sup> RS 916.401; RU 2004 3065

<sup>6</sup> RS 817.41

<sup>7</sup> RS 916.401; RU 2004 3065

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

